


IGNAZIO GATTUSO

LE COMUNIE DI SACERDOTI
IN MEZZOJUSO

a cura di
CALOGERO MESSINA



COMUNE DI MEZZOJUSO – BIBLIOTECA «G. BUCCOLA»

1989



“Lasciato il paese natio, dopo le elementari, iniziai gli studi medi nel Seminario Arcivescovile di Palermo, dove entrai nei primi di novembre 1914, all'età di undici anni.

Si compiva quell'anno il primo decennio della Consacrazione Episcopale del Cardinale Alessandro Lualdi e il 10 dicembre si tenne una ‘Solenne Accademia’ in onore dell'Em.mo Presule. Vi intervennero tutte le autorità cittadine e i più alti prelati. Vi furono canti, suonate, recitazioni: io fui chiamato a rappresentare i piccoli con la recita di una lirica ‘La voce dei bambini’. Me la cavai magnificamente.

Quando tutto era terminato, si attardava nel grande salone, attorniato da altri preti, un venerando prelado ed essendogli io passato vicino, mi fece cenno di avvicinarmi. Mi pose la mano sulla testa, mi accarezzò e mi rivolse parole di lode.

Quando mi congedai seppi che quello era Mons. Gioacchino Di Marzo, Ciantro della Cappella Palatina, e nient'altro. Per me, al di fuori della carica ecclesiastica, restava uno sconosciuto.

L'aula della prima classe ginnasiale era nell'atrio a pianterreno, proprio di fronte all'ingresso.

Un giorno, mentre eravamo in classe, si sente il suono della campana, un solo colpo, il segnale che entrava il medico; volgo lo sguardo verso l'ingresso e vedo un uomo con la barbetta incedere lentamente. Il compagno di banco mi sussurrò: ‘quello è Pietrè’. Ma chi era per me Pitrè? Uno sconosciuto.

Nel giugno successivo mi ammalai e il medico Pitrè venne a visitarmi; poiché si

trattava di una lieve forma influenzale poté interrogarmi in latino ed io risposi esattamente alle sue domande. Si congedò con un ‘bravo’.

L'anno dopo, nel mese di aprile, morirono entrambi a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro.

Non partecipai ai loro funerali perché ero tra i ‘piccoli’, ma i ‘grandi’ portarono la notizia dell'apoteosi che era stato l'ultimo saluto della città ai due illustri suoi figli.

Da allora nacque in me quella passione per gli studi storici e folcloristici che mai mi ha abbandonato, per quanto abbia preso una via ritenuta più confacente al guadagno del pane quotidiano.

Ritornato libero ho ripreso a coltivare la mia vecchia e mai sopita inclinazione.

Meglio tardi che mai”.

IGNAZIO GATTUSO

Mezzojuso nel ricordo delle vestigia antiche, Palermo, 1972, «Nota autobiografica».

I LIBRI DI IGNAZIO GATTUSO SU MEZZOJUSO

- /// *Il Mastro di Campo*, Palermo, 1938.
- /// *Canti, giochi e leggende in Mezzojuso*, Palermo, 1971.
- /// *Mezzojuso nel ricordo delle vestigia antiche*, Palermo, 1972.
- /// *Manzil Yúsuf*, Palermo, 1972.
- /// *La popolazione della Terra di Mezzojuso nei secoli XVI, XVII e XVIII*, Palermo, 1973.
- /// *I Corvino*, Palermo, 1973.
- /// *Gli agrumi di Don Ercole*, Palermo, 1974.
- /// *Le istituzioni religiose di Mezzojuso*, Palermo, 1975.
- /// *Fitalia, i Settimo e Campofelice*, Palermo, 1975.
- /// *Economia e Società in un comune rurale della Sicilia*, Palermo, 1976.
- /// *Un mazzolino di giorni*, Agrigento-Palermo, 1977.
- /// *Due campanili sotto la Brigna*, Agrigento-Palermo, 1978.
- /// *Finanza locale in Sicilia: Mezzojuso tra '700 e '800*, Agrigento-Palermo, 1978.
- /// *Spigolature risorgimentali*, Agrigento-Palermo, 1979.
- /// *Le comunie di sacerdoti in Mezzojuso*, Mezzojuso, 1989.

Ignazio Gattuso

**Le Comunità di Sacerdoti
in Mezzojuso**

a cura di
Calogero Messina

Comune di Mezzojuso - Biblioteca "G. Buccola"

1989

Subito il nome di Ignazio Gattuso mi riporta agli anni cui cominciai a frequentare l'Archivio di Stato di Palermo alla ricerca di S. Stefano Quisquina. Da tempo ormai e con nostalgia vera, che provai da bambino, vivevo lontano dal mio paese e mi era di conforto, provvidenziale ritrovarlo nel suo passato, in un tempo più lungo della vita di un uomo, nelle vecchie carte, come ritrovava il suo quell'anziano, elegante, affabile, dagli occhi giovani che ancora avevano tanto da dire: a Mezzojuso dedicò interamente gli anni che visse a Palermo, dopo che andò in pensione, dal 1966.

Avevamo in comune un amore e un bisogno, come scrisse lo stesso Gattuso nella dedica di un suo libro, *Mezzojuso nel ricordo delle vestigia antiche*, che mi donò nel marzo del 1972: “Al Prof. Calogero Messina che ama, come me, la sua terra”.

Nella saletta di lettura, al piano superiore della Gancia, spesso c'eravamo noi due soli, oltre agli impiegati. Si poteva giurare di trovarlo lì ogni mattina; al suo posto, si gustava documenti collocati su un leggio e scriveva, scriveva: non si serviva delle fotocopie.

Si alzava quando aveva finito il volume; gliene davano un altro e lo prendeva con religioso rispetto, lo avvicinava alla finestra e lo spolverava accuratamente con un piumino che si portava da casa, operazione che agli altri non veniva in mente di fare, nemmeno agli addetti, che ti consegnavano i volumi con tutta la polvere secolare; da parte mia, per liberarli in qualche modo da essa, più sbrigativamente, davo un paio di affettuose manate alle custodie dei documenti e vi soffiavo sopra, chiudendo gli occhi.

Altre volte lo interrompevano i laureandi che non capivano certe parole e non potevano andare avanti; chiedevano a lui di decifrarle e lui rispondeva con amabile pazienza e competenza.

Aveva così pubblicato alcuni libri su Mezzojuso e altri ne avrebbe pubblicato, fino a *Spigolature risorgimentali*, che poté vedere solo in bozze; uscì nel 1979, incluso, come altri suoi volumi, nella collezione da me diretta “I Dioscuri” del Centro Culturale “L. Pirandello” di Agrigento.

Prima erano apparsi: *Il Mastro di Campo* (Palermo, 1938), *Canti, giochi e leggende in Mezzojuso* (Palermo, 1971), *Mezzojuso nel ricordo delle vestigia antiche* (Palermo, 1972), *Manzil Yûsuf* (Palermo, 1972), *La popolazione della Terra di Mezzojuso nei secoli XVI, XVII e XVIII* (Palermo, 1973), *I Corvino* (Palermo, 1973), *Gli agrumi di Don Ercole* (Palermo, 1974), *Le istituzioni religiose di Mezzojuso* (Palermo, 1975), *Fitalia, i Settimo e Campofelice* (Palermo, 1975), *Economia e Società in un comune rurale della Sicilia* (Palermo, 1976), *Un mazzolino di giorni* (Agrigento-Palermo, 1977), *Due campanili sotto la Brigna* (Agrigento-Palermo, 1978), *Finanza locale in Sicilia: Mezzojuso tra '700 e '800* (Agrigento-Palermo, 1978).

Rimaneva inedito un lavoro, *Le Comunità di sacerdoti in Mezzojuso*, con cui lo stesso Autore considerava concluse le sue ricerche su Mezzojuso, come ebbe a scrivere nella *Prefazione*, alla quale diede per l'appunto il titolo *Concludendo*, non perché pensasse che non ci fosse altro da scoprire, ma perché aveva chiara coscienza dei limiti dell'umana esistenza, delle possibilità di un uomo. E quando andavo a trovarlo nella sua casa, potevo vedere nel salone un cofanetto di legno che aveva fatto con le sue mani.

Era anche un abile ebanista; una volta fece un *girialoru* o come lo chiamano a Mezzojuso, una *cicchitiòla* e una *tròccula*, dovendole riprodurre, come poi le riprodusse, nel suo libro *Un mazzolino di giorni*. Sapeva rilegare i libri alla perfezione e aveva gli attrezzi necessari, compreso un vecchio torchio, che custodiva in una stanza tutta sua, dove raramente faceva entrare qualcuno: fui tra i pochissimi a esservi ammesso.

Quel cofanetto (ne aveva fatti altri identici, uno per ogni figlio) conteneva i suoi libri su Mezzojuso, tutti dello stesso formato, pur essendo usciti in anni diversi e con diverse sigle editoriali; vi rimaneva, ben calcolato, soltanto lo spazio per l'ultimo lavoro che avrebbe presto pubblicato, e lo aveva dattiloscritto e rilegato.

Sono passati più di dieci anni, ma non ho dimenticato il mio amico Gattuso, il suo cofanetto e quel vuoto; già nell' "Archivio Storico Siciliano" del

1978 pubblicai (pp. 495 ss.) la *Prefazione* di cui dicevo, sperando di richiamare l'attenzione sull'ultimo, inedito volume del Gattuso su Mezzojuso.

Quel vuoto oggi è finalmente colmato; potrò vivere con un pensiero in meno. Il volume viene pubblicato grazie alla sensibilità culturale degli amministratori del Comune di Mezzojuso. Sempre pensando a quel cofanetto, ho anche raccomandato che fosse stampato nello stesso formato degli altri, con la stessa nitida semplicità che amava Gattuso, alieno da cose complicate e dai colori sgargianti.

In quest'ultimo contributo l'Autore chiarisce il concetto di “comunità” e si sofferma adeguatamente su quelle di Mezzojuso, latina e greca, trascrivendone i capitoli e illustrandoli con opportuno commento. Emerge così il loro ruolo in una popolazione rurale, molto sensibile alla religione e divisa fra il rito latino e quello greco; da esse fu assicurata l'assistenza spirituale alla gente di ogni condizione sociale, nei diversi momenti della vita, nonostante i contrasti, talora infocati, dei comuneri tra loro e con l'arciprete.

Oggi dunque si può vedere compiuta l'opera di Ignazio Gattuso, quale fu da lui concepita, formata di quindici libri, come quindici capitoli di uno stesso libro. All'esemplare operosità di un uomo in pensione Mezzojuso deve la sua storia monumentale, privilegiata, che sarà senz'altro considerata fra i classici della storiografia municipale.

Calogero Messina

Concludendo

Il presente volume, quindicesimo della serie, chiude la collana dei miei studi su Mezzojuso, ed è giunto il momento di scrivere la prefazione, poiché “quando l'autore ha compiuto l'opera, allora cominci a pensare alla prefazione”.

*Fin dalla giovinezza cullavo nella mia mente il desiderio di scrivere qualcosa sul mio paese: un po' di storia e gli usi e i costumi. Ancora studente pubblicai qualche scrittarello in varie riviste; poi mi accinsi a compilare un lavoro sulla tradizionale pantomima carnevalesca *Il Mastro di Campo*.*

Ne venne fuori un componimento che Benedetto Rubino giudicò “studio diligente, ricco di notizie, che procura al lettore un'ora di diletto”. Dovetti tenerlo dodici anni nel cassetto fino a quando, nel 1938, riuscii a racimolare duecentocinquanta lire e potei pubblicarlo.

Intanto mi ero immesso in un impiego amministrativo e avevo costituito famiglia e gli impegni relativi non mi lasciavano tempo per miei prediletti studi. Trascorsi qualche periodo di ferie nell'Archivio di Stato, vi tornai saltuariamente, ma ben poco riuscivo a fare. Tuttavia potei, in quegli anni, conseguire il diploma di Paleografia e Dottrina Archivistica, avendo avuto professori Carlo Alberto Garufi all'Università e Giuseppe La Mantia nell'Archivio di Stato.

L'ansia di realizzare il mio sogno restava...

Quando arrivai all'apice della carriera, prima ancora di raggiungere il limite di età, chiesi il collocamento a riposo. Avevo fretta di tornare, anche se tardi, a quegli studi a me tanto cari che avevo dovuto sospendere.

Archivi e biblioteche divennero il mio rifugio, non rimasi nell'ozio logorante, trovai anzi nuova lena, mi sentivo impegnato.

Il risultato è andato oltre i miei lontani sogni giovanili. Di quel che ho fatto posso esser contento, sia per l'entità dei lavori, che per la buona

accoglienza che hanno avuto, tanto che uno di essi (Economia e Società in un comune rurale della Sicilia) è stato financo premiato.

Di tutto ringrazio la Provvidenza Divina che mi ha dato tempo e mi ha conservato lucidità di mente.

Il mio primo lavoro lo presentai come 'frutto dell'età giovanile e di un grande amore per il paese natio', e frutti dello stesso immutato amore hanno giudicato vari lettori i miei nuovi scritti.

Quest'amore per la terra natale, che traspare dai miei lavori, ha suscitato l'eco nei cuori di quanti hanno dovuto lasciarla e, per questo, mi hanno manifestato la loro gratitudine.

Ciò per me è motivo di soddisfazione.

Posso dire, a conclusione, che per i miei studi non ho risparmiato tempo e li ho curati con la massima diligenza. Tutto quanto ho detto di nuovo e d'importante ho corroborato con documenti autentici da me per la prima volta messi in luce. Di ogni notizia, anche la meno importante, ho indicato meticolosamente la fonte, e ciò specie quando essa è risultata contraria alla storiografia finora corrente.

Chiudo con la gioia di aver fatto tanto per il mio paese e di averlo fatto con diligenza e con amore.

I frutti potranno vedersi col tempo...

Ignazio Gattuso

Le Comunità di Sacerdoti in Mezzojuso

Premessa

Delle “Comunità di sacerdoti” ho brevemente trattato nel mio lavoro Un mazzolino di giorni, (Agrigento-Palermo, 1977).

Ho ripreso l'argomento e ampliato la trattazione perché riguarda un particolare aspetto della vita paesana: il ministero sacerdotale come veniva svolto, la vita religiosa com'era praticata dalla popolazione.

Quest'altro modesto lavoro, che va ad aggiungersi ai miei precedenti, arricchisce se non completa il panorama sui costumi tramontati di un piccolo paese come Mezzojuso, con l'immane riverbero sulla vita di una volta in Sicilia.

Abbreviazioni

ANDP = Archivio Notarile Distrettuale – Palermo

ASP = Archivio di Stato – Palermo

Le Comunità in generale

Dicevasi “comunità” l'unione di sacerdoti, i quali, mettendo in comune - da ciò *comunia* - tutti i proventi ecclesiali (primizie, legati di messe, cappellanie, diritti di stola bianca e nera, elemosine, ecc.), da dividere in parti uguali, si proponevano d'incrementare il culto divino e intensificare l'assistenza religiosa alla popolazione.

Nella Terra di Mezzojuso, dove c'erano sacerdoti di rito latino e greco, due furono le comunità, aventi sede nelle rispettive matrici dell'Annunziata e di S. Nicola.

Le norme che regolavano l'andamento delle comunità, stabilendo i diritti e gli obblighi dei sacerdoti che vi facevano parte, detti *comunèri*, erano contenute in appositi “capitoli” formati col consenso dell'Ordinario Diocesano e da questo approvati. Successivamente venivano accettati con apposito atto notarile che cominciava con un preambolo inteso ad esporre il movente dell'atto che si stava compiendo.

Quello della comunità latina¹ così si esprime: “L'esperienza maestra di tutte le cose del mondo ha fatto conoscere all'homini che le cose per piccole che siano si vanno tuttavia augmentando con la concordia et ben ordinato modo di vivere et per il contrario le cose per grande che siano con la discordia, et disordine si vanno di gran lunga deperdendo et rovinando. Et acciò ogni cosa possa andare ben ordinata et avanzarsi via più di bene in meglio fa bisogno d'esser regolata, et guidata con alcuni perpetui instituti et costituzione mediante li quali si possa con più facilità conseguire il fine che s'intende”.

L'altro della comunità greca² comincia col dire: “Poiché il culto divino e i sacri riti vengono aumentati dal maggior numero di sacerdoti salmodianti nel coro”, e, considerando che i sacerdoti della comunità sono appena sei,

¹ Not. Girolamo Caieta, 21 febbraio 1661 (ASP, 5^a st., vol. 4664, f. 313).

stabilisce di aggregarvi tutti gli altri e quelli, nativi della Terra di Mezzojuso, che sarebbero asceti allo stato sacerdotale, affinché “maggiormente aumenti il culto divino col prestar le lodi a Dio da un maggior numero di sacerdoti, come si conviene dinanzi a Dio”.

Come si vede, le due comunità partono da motivazioni diverse, ma arrivano ad unico fine: la gloria di Dio e il servizio delle anime.

La differenza delle motivazioni deriva da differenti situazioni di fatto: i capitoli della matrice latina del 1661 riguardano una comunità “novamente da farsi”, una nuova comunità “fienda” fin dal 1659³; quelli della matrice greca del 1684 riguardano invece la comunità “noviter aggregata et augmentata”, cioè l'ampliamento di altra già esistente.

Vediamo dunque l'*iter* delle due comunità.

² Not. Giuseppe Schirò, 25 giugno 1684 (ASP, 6a qt., vol. 5, f. 127).

³ Not. Girolamo Caieta, 20 aprile 1659 (ASP, vol. 4662, f. 297).

La Comunità latina

Nel 1659 era arciprete latino don Giorgio Reres⁴ e, in quel tempo, nella matrice latina difettava l'assistenza religiosa per mancanza di sacerdoti e scarsità di elemosine di messe, e il popolo latino ne soffriva. Fu per questo motivo che il cappellano sacramentale don Francesco Puglisi e il Governatore dell'Annunziata Giuseppe dell'Arte si fecero promotori della formazione di una comunità di tutti i sacerdoti latini, mettendo in comune, come era solito, introiti e proventi col fine del servizio divino e del bene delle anime.

Si formarono i “capitoli” che il 18 aprile 1659 furono sottoscritti dal predetto arciprete Reres, dal Governatore dell'Annunziata Giuseppe

⁴ Il *presunto arciprete* della sentenza con la quale la preminenza attribuita dal Cardinale Doria alla matrice latina fu trasferita a quella greca. Al riguardo si veda: Ignazio Gattuso, *Un mazzolino di giorni*, Agrigento-Palermo, 1977, pag. 235 e segg.

I preti, sia greci che latini, venivano fregiati dal titolo di “don”, titolo dapprima riservato ai prelati, agli abati e ai monaci benedettini, e in seguito esteso a tutti gli ecclesiastici secolari. Questo *don* adoperato nell'ufficialità per i preti latini, nell'uso comune veniva preceduto dall'appellativo di “padre”.

Nei primi anni del secolo si ricordava in Mezzojuso un “padre don Pietro” (Spallitta), che fu l'ultimo ad esser fregiato dal *don*. Rimase, sempre nell'uso comune, il solo “padre”. Il sac. Michele Ferrara nelle scritture conserva il *don*, ma, morto nel 1911, veniva ricordato come “padre Michele”.

In quanto ai preti greci il titolo di “papàs”, e comunemente “papa”, che corrisponde al latino “padre”, lo usò per la prima volta il sac. Nicolò Dragotta, che, in un atto del 21 agosto 1802, in qualità di testimone, si firmò: *Ego papa Nicolaus Dragotti*. Dopo questa firma in nessun documento si trova il *papàs* attribuito a preti greci e il predetto nel suo testamento olografo del 10 agosto 1837 (Not. Vito Criscione Valenza, 16 agosto 1837, ANDP, vol. 601, f. 202) si firma Sac. Nicola Dragotta, e sac. don Nicolò Dragotta figura nel verbale di pubblicazione del testamento.

L'uso generalizzato del *papàs* ritengo sia cominciato verso la fine del secolo scorso, pur conservandosi negli atti ufficiali il *don*.

Nel 1895 c'è un precettore comunemente chiamato *Papàncilu*, che era il prete greco Papàs Angelo Stratigò. A principio di questo secolo tutti i preti greci erano chiamati papàs e volgarmente “papa”, come si era firmato nel 1802 il Dragotta.

Ora, scomparso il *don*, restano il “padre” per i preti latini, e il “papàs” per quelli greci, ridotti ormai al solo arciprete latino e all'arciprete e un prete greci!

Il “padre” dei latini e dell'uso comune, usandosi nelle scritture ufficiali il solo “sacerdote” preceduto talvolta, per riguardo, da “reverendo”.

Il “papàs” dei greci si suole usare tanto nell'uso comune, quanto in quello ufficiale, anch'esso preceduto dal riguardoso “reverendo”.

dell'Arte, dai congiunti m.to Onofrio de Florio e Giuseppe Battaglia e dal cappellano sac. Puglisi. Tali capitoli furono trasmessi all'ordinario diocesano per la necessaria conferma che ebbe luogo il 6 maggio successivo e lo stesso giorno furono registrati presso il Tribunale della Visita.

L'arciprete don Giorgio Reres il 9 dicembre dello stesso anno passò all'altra vita e fu forse per questo che l'attuazione del proposito subì una remora.

Quando l'Arcivescovo mons. Martinez Rubio, nel febbraio del 1661, si trovò nella terra di Mezzojuso in sacra visita, la comunità non era ancora costituita; egli infatti lasciò ordini perché fosse formata e venissero osservati i capitoli da lui già confermati.

Fu in base a questi ordini che l'arciprete don Filippo Costa, succeduto al Reres, Giuseppe dell'Arte e Francesco Lo Cascio, rispettivamente Governatore e Congiunto della compagnia dell'Annunziata, il 21 febbraio XIV inc. 1661, per ministero del notaio Girolamo Caieta “hanno determinato di fare fundare et stabilire una comunità di sacerdoti” nella maggior chiesa latina secondo i capitoli già approvati e inseriti nell'atto.

Li riproduciamo per averne esatta conoscenza e per quella serie di notizie che tramandano sullo svolgimento della vita religiosa in quel tempo.

Il *don* attribuito ai sacerdoti si è mantenuto costantemente nel settentrione ed ora, con la modernità, comincia a tornare anche da noi.

Jesus Maria Franciscus

Capitoli della Comunità nuovamente da farsi et fundarsi et stabilirsi nella Maggiore Chiesa della SS.ma Annunciata di latini della Terra di Mezo Juso tra il Rev.do Arciprete Don Filippo Costa et li rettori della Compagnia di ditta SS.ma Annunziata in ditta Maggiore Chiesa fundata.

Et primo vogliono che l'introiti et proventi che debbiano intrare in ditta Comunità siano l'infrascritti cioè: tutte le primitie del popolo latino, obiti et funerali.

Di più onze dudici che ogn'anno paga l'III.e S.r Principe di questa preditta terra per celebratione d'una messa giornalmente a sue intentione⁵.

Di più l'elemosine che si esigono ogni domenica per celebrare una messa giornalmente in suffragio dell'anime del purgatorio quali ascendino alla somma di onze dudici e più tosto più che meno⁶.

⁵ In un "calcolo" (conteggio) di crediti per celebrazione di messe per conto del Principe del 28 dicembre XIII ind. 1704 (Not. Vincenzo D'Amato, ASP, 6^a st., vol. 294, f. 175) figurano: "onze 8 annuali per l'anime delli R.di Canonici perpetui di S. Giovanni l'Eremiti della città di Palermo" e onze 4 annuali "per l'anime dell'antecessori di ditto III.e Principe". Sono complessivamente le 12 onze devolute alla Comunità. Le prime otto corrispondono a quelle che il Corvino, in base all'atto di enfiteusi poteva trattenere (*ritiniri di terzo in terzo*) dal canone di 172 onze per pagare i due preti che dovevano dire messe "in la Ecclesia di dicto casali (di Mezzojuso) di la Gloriosissima Nostra Donna".

In atti successivi (Not. Paolino M. Franco, 6 novembre 1777, vol. 21329, f. 299, e 27 novembre 1778, vol. 21330, f. 377) i pagamenti al cappellano per tali messe furono fatti proprio come stabilisce la convenzione enfiteutica, cioè *uncae duae pro missarum, celebratarum mensibus septembris, octobris et novembris* (un quarto anziché un terzo) *ex causa illarum unciarum octo annualium... assignatarum de summa unciarum centum septuaginta sex et tt. 24* (il canone di onze 172 in denaro più onze 4.24 per le 48 galline) Not. Luigi d'Urso di Palermo, 13 settembre 1^a ind. 1527, fogli non numerati).

⁶ Il governatore della Compagnia dell'Annunziata dell'Arte e i congiunti de Florio e Battaglia, che il 18 aprile avevano firmato i capitoli, due giorni dopo, con atto in notar Girolamo Caieta (vol. 4662, f. 297), stabilirono che dalla conferma avrebbero corrisposto all'arciprete Reres e al cappellano Puglisi 12 onze l'anno per la celebrazione di una messa quotidiana per le Anime del Purgatorio. La somma doveva ricavarsi dall'elemosina che ogni domenica un sacerdote comunero e un fratello avrebbero questuato per il predetto fine.

Di più l'elemosine seu legati spettanti a detta Matrice Chiesa per celebratione di messe et altri spettanti all'Arciprete eccetto li ragioni di bandij e fedi⁷ quali siano di detto Arciprete per ragione di suo proprio travaglio.

Quali sudetti introiti proventi et elemosina ascendino in tutto alla somma di onze (*manca*).

Di più vogliono che delli sudetti introiti proventi et elemosine si debbiano pagare all'Arciprete presente et che per l'avvenire saranno onze quattro l'anno perpetuamente per ragione d'ante parte seu congrua⁸. Et tutto il restante s'habbia et debbia dividere tra l'Arciprete et l'altri sacerdoti della comunità per eguali portione quale comunità non sia ne debbia esser meno di quattro sacerdoti et essendo meno del numero di quattro si debbia osservare come nelli seguenti capitoli.

Di più vogliono che tanto l'arciprete come anco ogn'uno delli sudetti sacerdoti della comunità havendo overo ottenendo altro legato di messi beneficio o cappellania o perpetuamente o a tempo si debbiano mettere in detta Comunità e comunemente dividerli li frutti et soddisfare l'obblighi. Et nel caso che il numero delle messe non si potesse soddisfare dalli Sacerdoti di detta Comunità in tal caso sia obligato detto Arciprete et detta comunità far soddisfare dette messe in detta comunità o fuori di detta comunità escludendo solamente dal presente capitolo il legato che al

⁷ *Bandij* erano le pubblicazioni di matrimonio. I padri del Concilio Tridentino vollero che, prima di celebrare il matrimonio, per tre giorni festivi e consecutivi si denunziassero pubblicamente dal parroco nella messa solenne le persone che si dovevano unire in matrimonio (Conc. Trid. *de Reform. Matrim.*). Le pubbliche denunce verbali erano *bannij*, italianizzato in "bandij", e questo adempimento si soleva dire *abbanniàri*.

Fede è una testimonianza scritta, l'odierno "certificato", che nell'uso comune si chiama ancora fede, perciò *fede di battesimo*, che equivaleva a quello di nascita, fede di matrimonio, di morte. Queste attestazioni venivano ricavate dai registri parrocchiali ed avevano valore legale perché nei municipi non esisteva lo "stato civile". I parroci, per conoscenza personale, rilasciavano anche attestati di povertà e di moralità (buona condotta). Si ricordi, ma non hanno attinenza col nostro argomento, che c'erano le "fedi di credito", corrispondenti agli odierni vaglia bancari.

⁸ *Ante parte*, una parte più degli altri. Si soleva dire: *Tiràri* (percepire) *ddu' parti comu l'arcipreti*.

presente tiene ditto sacerdote Don Filippo Costa fattoli dal quondam m.ro Petro Mini⁹ nel suo testamento celebrato nell'atti di notar Antonio Sant'Angelo di Palermo die etc. quale resta per ditto don Filippo separatamente oltre la portione li toccherà delli sudetti introiti et proventi et questo durante la sua vita solamente.

Di più che in ditta comunità non possano essere più di quattro sacerdoti nativi o forastieri. Et ita che essendo ditti quattro sacerdoti in ditta comunità forasteri et essendovine nativi possano li nativi intrare in ditta Comunità finito l'anno delli forasteri con questo però che l'ultimo delli forasteri sia da uscire finito ditto anno per subintrare il nativo. Et caso che l'emolumenti di ditta comunità arrivassero alla somma che se ne potessero mantenere più di quattro si possano ricevere et liberamente intrare in ditta comunità.

Di più che tutti li sacerdoti della comunità abbiano d'amministrare il Sacramento della penitenza tanto dentro quanto fuori di ditta Chiesa nell'occorrenze solite per servizio delli fedeli et in caso che qualsia di ditti sacerdoti della comunità non potesse assistere in ditta confessione per non haver potuto ottenere licenza dall'ordinario, tale sacerdote sia obligato pagare onze tre l'anno all'altri sacerdoti di ditta comunità quale onze tre abbiano d'entrare alli ditti sacerdoti di ditta comunità che tale sacramento amministreranno. Et caso che alcuno di ditti sacerdoti di ditta comunità assistenti al ditto Sacramento mancasse di ditta assistenza sia tenuto pagare di falta¹⁰ per quella volta o giorno

⁹ Mastro Petro Mini era un palermitano residente in Mezzojuso dove esercitava il mestiere di "pirriatùri" (cavapietre), era dedito ai commerci e possedeva un notevole patrimonio. Col suo testamento del 6 dicembre 1651 (Not. Antonino Sant'Angelo di Palermo, ASP, 1^a st., vol. 5461, f. 358) destinò varie somme per lavori di ampliamento nella chiesa dell'Annunziata e inoltre costituì un legato per una messa quotidiana in suffragio della sua anima. (Si veda Ignazio Gattuso, *Due campanili sotto la Brigna*, Agrigento-Palermo, 1978, pag. 15).

¹⁰ *Falta* ha il significato di colpa, manchevolezza, negligenza, ma nel nostro caso ha chiaramente quello di "penalità" per la negligenza.

sarà il mancamento d'assistere tarì doi per ogni giorno quale falta di tarì doi anco doverà intrare in ditta comunia.

Di più voglio che il sacerdote della comunia fra termine di mese uno s'habbia da procurare l'amministrazione delli Sacramenti altrimenti non possi entrare.

Di più che in ditta Matrice Chiesa s'habbiano da celebrare giornalmente tre messe particolarmente le feste di precetto et essendo li sacerdoti della comunia più numero di quattro si debbiano in ditta matrice celebrare più numero di messe.

Di più ditti sacerdoti di ditta comunia siano obligati tutti sempre assistere con le sue cotte nelle messe cantate primi et secondi vesperi¹¹ e compieti di qualsiasi festa solenne et di precetto et in altri giorni soliti cantarsi et ognuno che mancherà pagherà tutte volte mancherà tarì uno.

Di più che li ditti sacerdoti siano obligati intervenire in tutti e qualsivoglia processioni che farà ditta Matrice chiesa et chi mancherà debbia pagare tante volte quante volte mancherà tarì sei eccettuando la processione della prima domenica d'ogni mese¹² per falta della quale ditto sacerdote che mancherà habbia da pagare tarì doi quali falte si doveranno mettere nello cumolo delli sudetti introiti come sopra e detto nel sudetto capitolo.

Di più che li sudetti sacerdoti siano obligati servire per edommoda in celebrare et satisfare le messe et amministrare li sacramenti et ritrovandosi impedito sia obligato lasciare altro sacerdote in suo loco.

Di più quello il quale mancherà di fare la sua settimana seu edommoda in celebrari le messe pagherà per ogni giorno tarì doi.

¹¹ I primi e secondi vesperi si cantavano, come dice la clausola, nelle feste solenni e di precetto in cui erano comprese anche quelle locali. Primi vesperi erano quelli della vigilia, secondi vesperi quelli del giorno della festa.

¹² Nei Capitoli della Comunia greca del 1684 si parlerà, al § 18, di processione ogni terza domenica di mese. Sono le due processioni dell'atto di accordo tra greci e latini del 1661, che non dovevano essere molestate per nessuna causa. Queste processioni si

Et pure ditte falte si metteranno nello cumolo delli suditti introiti come sopra.

Di più quello il quale mancherà di fare la sua edommoda in amministrare li sacramenti pagherà per ogni giorno tarì uno et pure ditte falte si metteranno nello cumolo delli introiti.

Di più che tutte le domeniche et altri festi di precetto et primi lunedì di mese siano obligati doi confessori assistere alli confessionarij di ditta matrice et confessare li fedeli cioè l'edommedario et il passato et mancando il passato subintri il venturo et il passato habbia da pagare tarì doi quali falte si mettino nel cumolo di ditti introiti come sopra.

Di più che tutti siano obligati assistere li confessioni ad udiendas confessiones giornalmente dalla domenica delli palmi per tutta la domenica in albis et chi mancherà pagherà di falta tarì doi per ogni giorno quali falti vadano nel cumolo come sopra.

Di più che l'adommodario dell'amministrazione di sacramenti l'abbia da fare l'offitio nelli vesperi et compieti cantare la messa et benedire l'acqua del fonte di rinnovarsi ogni settimana et altri sacramenti offitij che occorreranno et ancora sia obligato renovare le particole del SS.mo Sacramento dell'altare et ogni volta che manca pagherà tarì doi et ditte falte vadano nel cumulo sudetto.

Di più che l'arciprete per ogni volta che mancherà d'assistere alle messe cantate vesperi compieti processioni et confessioni nelli sudetti tempi determinati sia soggetto alla falta come l'altri.

Di più che ogn'uno essendo impedito d'infermità stando a letto sia franco et esente delle falte nelle mancanze durante l'infermità.

Di più che l'Arciprete per il presente non s'intenda haver derogata ne sminuita la sua autorità, ma in tutte le funtioni e festi principali sia preferito a tutti et particolarmente all'edommodario.

conchiudevano nella cappella della Madonna del Carmine nella piazza. (Cfr. Ignazio Gattuso, *Due campanili...* cit., pag. 137 e segg.).

Di più che nell'occorrenze d'accompagnare li defonti alla sepoltura sia obligato l'edomodario andarci, et essendo chiamati più sacerdoti per ditto ossequio (*esequie*) siano obligati li susseguenti incominciando dal più vicino che succederà a ditto Edommoda et li ragioni di ditti pedaggi¹³ et cera entrino nella comunia.

Di più che la comunia sia obligata dare il vino et hostij necessarij per la matrice sudetta et dare li figuri alli figlioli alla dottrina et lavare li tovagli et altri di ditto chiesa.

Di più che ditto Comunia sia obligata pagare onze quattro l'anno quali s'abbiano da spendere in giugali (*gioie*) et ornamenti necessarij di ditto chiesa benvisti a ditto Comunia et in caso che ditto comunia non pagasse ditte onze quattro et non facesse ditti giogali possano il governatore et rettori di ditto matrice chiesa constringere alla ditto communia a fare ditto espensione.

Di più che ditto communia habbia da tenere in ditto matrice chiesa un sacristano quale s'abbij da pagare come per il passato cioè la metta essa communia et altra mettà ditti Governatore et Rettori.

Di più in caso di assentia perpetua o di morte mancasse alcuno sacerdote di ditto communia in tal caso ditto communia sia obligata fra termine di mese uno procurare altro sacerdote in loco di ditto assente o morto. Et passato ditto mese et non eletto et nominato ditto Sacerdote di ditto Communia sia lecito alli sudetti Governatori et Rettori di ditto Matrice chiesa eligere et procurare ditto sacerdote subintrare in ditto comunia et non l'eligendo fra termine di mese uno il lucro delle primizie toccanti al ditto sacerdote mancante s'habbia d'applicare alla ditto matrice chiesa ad effetto di farsine quelle cose che sarranno più necessarie benviste all'Arciprete et alli Rettori di ditto Matrice chiesa.

¹³ *Pedaggio* dicesi la paga per la fatica di cammino, in questo caso

Fin tanto che fu arciprete il sac. don Filippo Costa, il quale, con il Governatore della chiesa Giuseppe dell'Arte e il congiunto notar Francesco Lo Cascio, aveva "ratificato, laudato et approbato" i capitoli della comunità obbligandosi con giuramento di "perpetuamente adimplire, attendere et osservare", le cose andarono per il loro verso. Morto l'arciprete Costa, gli successe don Filippo Perricone. Con lui "non si ha potuto divenire nella osservanza di detta comunità per il che ogni giorno succedono inconvenienti di mancanza di amministrazione di sacramenti così della penitenza come della SS.ma Eucaristia et extrema unzione per deficienza di aiuto di sacerdoti con tutto che più volte sia stato richiesto... per la lamentatione del popolo latino, nè potersi nelle feste solenni cantare messa nè celebrare l'ufficij divini a choro".

Così scrissero nel memoriale che Francesco Licciardo, M.ro Vincenzo Pulito e M.ro Nicolò D'Urso, governatore e congiunti, nonché Antonino Spitaleri, procuratore della Compagnia dell'Annunziata, il 9 agosto VII ind. 1684, indirizzarono all'Ordinario Diocesano per ottenere "lettere osservatoriali" dei capitoli della Comunità.

Accolse l'istanza il Provicario Generale canonico don Filippo Noto, il quale, con sua "provista" del 17 agosto dello stesso anno ordinò di fare eseguire i capitoli tanto dall'arciprete Perricone quanto dagli altri cui spettava l'esecuzione, così pure dai futuri arcipreti.

L'arciprete Perricone riconobbe che la comunità era utile tanto per l'amministrazione dei sacramenti al popolo latino, quanto per l'incremento del culto divino ed accettò quello che stabilivano le lettere osservatoriali dell'Ordinario Diocesano.

Egli però aveva avuto intenzione di promuovere giudizialmente la revoca dell'interlocutoria emessa dalla Curia nei suoi riguardi perché i preti della comunità con i superiori della Compagnia dell'Annunziata avevano

l'accompagnamento funebre o *associa* come allora si diceva.

intenzione di *dismembrare* i frutti del beneficio parrocchiale, primizie, funerali ed altro, togliergli financo la congrua, cose che aveva goduto pacificamente.

Era una lite che covava da anni tanto che i sacerdoti e i superiori della compagnia dell'Annunziata, fin dal 14 settembre 1682¹⁴ avevano nominato il palermitano U. J. D. Giovanni Costa procuratore alla lite vertente contro l'Arciprete Perricone “circa observationem capitulorum communiae latinorum”.

Ma il Perricone presentò al riguardo un suo memoriale alla Curia Arcivescovile e il Vicario Generale, con provvedimento del 27 febbraio 1685, dispose che nessun pregiudizio doveva essere apportato a quanto l'arciprete Perricone aveva legittimo diritto.

Dopo di ciò lo stesso Perricone, con atto del 9 agosto 1685, dichiarò di desistere da ogni azione legale al riguardo¹⁵.

C'è da presumere, a questo punto, che la comunità riprese la sua normale attività secondo la capitolazione, ma la cosa non durò a lungo.

Il 25 luglio 1690 assunse la carica di arciprete della matrice latina il sac. Don Gaetano Polito, il quale trovò nella chiesa l'osservanza della comunità e, per l'esistenza di essa, non poteva percepire la congrua che gli spettava, secondo disposizioni del Concilio Tridentino, della Sacra Ruota Romana, e delle costituzioni sinodali. Non perdette tempo, e il giorno dopo¹⁶ chiese l'annullamento dei capitoli della comunità e la riduzione di tutto al pristino stato come nel 1602 quando al beneficio dell'arcipretato venne eletto don Giuseppe Biedma, primo arciprete¹⁷ con la congrua che a questo spettava, senza pregiudizio per lui e per i suoi successori.

¹⁴ Not. Vincenzo D'Amato, ASP, 5^a st., vol. 4265, f. 3.

¹⁵ stesso notaio, vol. 4266, f. 77.

¹⁶ Not. Giuseppe Schirò, 26 luglio 1690 (ASP, 6^a st., vol. 10, f. 241).

¹⁷ Sull'argomento si veda: Ignazio Gattuso, *Un mazzolino...* cit., pag. 238 e segg.

A proposito di questo beneficio, che nell'atto di fondazione è indicato come *beneficio di nostra donna di portosalvo*, giova ricordare: Quando Giovanni Corvino ottenne la concessione in enfiteusi dei feudi di Mezzojuso e Scorciovacca, chiese di potere esercitare nei predetti feudi il “mero e misto impero”, cioè la giurisdizione civile e criminale.

In quella circostanza il vicere indirizzò il rescritto di concessione al “Magnifico Giovanni Corvino domino et patrono casalis vocato di Menzo Jufiso seu *salvu portu*” (ASP, Protonotaro del Regno, anno 1528-29, vol. 245, ff. 74-82). Questa seconda denominazione

Non si conoscono le disposizioni adottate dalla Magna Curia Arcivescovile, ma è certo che la comunità non venne soppressa, anzi fu ampliata.

Abbiamo visto che, secondo i capitoli, non potevano far parte della comunità più di quattro sacerdoti, sembra però che nel 1692 la Gran Curia Arcivescovile abbia portato a cinque detti sacerdoti, cioè l'arciprete, due confessori e due cantori¹⁸.

Il 16 agosto 1696¹⁹ Don Antonio Buccola, uno dei comuneri, fece atto di contentamento perché la comunità fosse ampliata, cioè, secondo la dizione volgare dell'atto: "col passo aperto di potere entrare tutti li sacerdoti nativi di questa preditta terra (di Mezzojuso) e servire da comuneri" secondo i capitoli confermati al tempo dell'arcivescovo don Giacomo Palafox et Cardona. La stessa cosa fece il sac. don Michele Curselli¹⁹.

Dopo questa notizia dell'ampliamento, la situazione della comunità latina appare incerta.

Quando il 28 dicembre 1704²⁰ fu fatto un "calcolo" (*conteggio*) delle messe celebrate per conto del Principe dal 1690 al 1702, figurano "li Rev.di

del casale di Mezzojuso non compare in scritture anteriori, e, per leggerla una seconda volta, debbono trascorrere settantacinque anni.

Infatti, quando don Blasco Isfar et Corillies, cui era passata la signoria su Mezzojuso, istituì, con atto del notaio Aloisio Gandolfo di Palermo in data 27 gennaio 1602 (ASP, 1^a st., vol. 48889, f. 824), un beneficio di diritto patronato, lo indicò: "sub vocabulo et nomine: il beneficio di nostra donna di *portosalvo*".

Questa specificazione "di portosalvo" si riferisce alla "nostra donna", cioè alla Madonna; nel rescritto viceregio la stessa denominazione si riferisce invece al casale di Mezzojuso. Mettendo a confronto le due denominazioni, quella del beneficio e l'altra del rescritto viceregio, la dizione "beneficio di nostra donna di portosalvo" si potrebbe intendere come beneficio della Madonna in Mezzojuso. Nascerebbe la difficoltà di identificare la chiesa, ma a ciò soccorre l'atto notarile il quale specifica che il beneficio veniva istituito "in ecclesia constructa seu construenda in ditta Terra (Dimidij Jubsi)".

Quest'ultimo chiarimento ci fa identificare la chiesa in quella dell'Annunziata dei latini, nella quale, proprio nel 1602, fu stabilito di eseguire nuovi lavori: costruzione di alcuni altari, di altri archi, sopraelevazione di muri, sistemazione di porte e così via (ASP, Not. Luca Cuccia, 1^o dicembre 1602, 5^a st., vol. 1223, f. 144 v.). La dizione "costruita e da costruire" non è antitetica, ma esattamente usata per una chiesa già esistente (*constructa*), nella quale si dovevano eseguire nuovi lavori (*construenda*). Una chiesa dedicata alla "Nostra Donna di Portosalvo" si trovava nel casale Portosalvo, ore frazione del comune di Barcellona Pozzo di Gotto; in Palermo c'è la chiesa di S. Maria di Portosalvo nel corso Vittorio Emanuele (Piazza Marina) ad angolo con il Palazzo delle Finanze.

¹⁸ Not. Gaspare Franco, 31 gennaio 1744 (ASP, 6^a st., vol. 5968, f. 233).

¹⁹ Not. Paolino Caieta, ASP, 6^a st., vol. 2151, f. 237.

¹⁹ *ivi*, f. 257.

Sacerdoti” singolarmente indicati e non in quanto facenti parte della comunità, infatti compensano i rispettivi crediti con debiti personali verso il Principe. Ci sono è vero i sacerdoti don Antonino Buccola e don Michele Corselli che si erano fatti promotori dell'ampliamento della comunità, ma c'è anche, nella espressa qualità di arciprete, il sac. don Gaetano Polito, che anni prima aveva promosso lo scioglimento della comunità.

Nella numerazione delle anime del 1747 c'è un “Revelo del Procuratore della Ven. Magg. Chiesa de' latini”²¹, ma in esso non si parla di comunità, nè questa lo presentò a parte, come fece don Angelo Franco per quella greca.

Nel 1777 e 1778²² le messe celebrate per conto del principe, la cui elemosina, secondo i capitoli, era devoluta alla comunità, vengono pagate all'arciprete come “cappellano per la celebrazione di tali messe”.

Intanto in un conto della matrice dal 1° aprile 1817 a tutto marzo 1818²³, figura il pagamento di 15 tarì “alla Rev.da Comunità di Preti Latini”. Segno questo dell'esistenza della comunità, probabilmente ripristinata dopo un lungo periodo d'inattività.

²⁰ Not. Mariano D'Amato, vol. 294, f. 173.

²¹ Deputazione del Regno, Riveli di Mezzojuso 1747, vol. 3572, f. 214.

²² Not. Paolino M. Franco, 6 novembre 1777, vol. 21329, f. 299 e 27 novembre 1778, vol. 21330, f. 377.

²³ ANDP, Not. Vito Criscione Valenza, 25 marzo 1818, vol. 585, f. 422.

La Comunità greca

Della comunità greca non si trova (o non ho trovato) l'atto di fondazione e i primi documenti che ad essa si riferiscono riguardano una vertenza tra l'arciprete e i sacerdoti comunerari, chiaro segno che la comunità esisteva da tempo.

Detti documenti sono: il primo¹ un "alberano", o scrittura privata, fatto e sottoscritto il 10 marzo XI ind. 1673 dall'arciprete don Silvestro Schirò e dai comunerari don Domenico Buccola, don Marcello Bua, e don Filippo Zassa; il secondo un atto del 17 marzo 1675 in notaio Girolamo Caieta², che riproduce lo stesso alberano.

Il predetto arciprete Schirò il 12 gennaio 1673 indirizzò all'Arcivescovo di Palermo fra Giovanni Lozano (agostiniano spagnolo, 1668-1676) un lungo memoriale, chiedendo lettere di manutenzione nella sua "quiete e pacifica possessione di preminenze, prerogative, dignità Arcipretale spettanti e pertinenti" come li ha goduto stante che sempre è stato et è il vero Sposo Parroco di detta Matrice Chiesa (di San Micolò dei Greci della Terra di Mezzojuso)".

Il memoriale, in cui sono specificate dettagliatamente preminenze e prerogative dell'arciprete, come pure diritti e obblighi dei comunerari, si può considerare l'insieme dei capitoli della comunità.

Il Vicario Generale Don Carlo Cuzzolino il giorno dopo, 13 gennaio, accogliendo la richiesta, emise lettera di manutenzione che il 16 dello stesso mese fu notificata al Vicario della Corte Spirituale della Terra di Mezzojuso. Questi, ad istanza dell'arciprete Schirò, notificò il provvedimento al vicario foraneo don Filippo Costa perché lo intimasse *sacerdotibus servientibus in Rev.da Comunità* Don Francesco Sciulara, Don Domenico Buccola, Don Marcello Bua, Don Filippo Zassa e Don Nicolò Cuccia.

¹ Not. Bartolomeo Drago di Palermo, 14 marzo 1675 (ASP, 3^a st., vol. 3885, f. 675).

Don Silvestro Schirò nel suo memoriale chiese, tra l'altro, di essere mantenuto “nella quiete e pacifica possessione di fare tutti e qualsivoglia processioni tanto ordinarij quanto extraordinarij”, e la lettera di manutenzione riguardava ovviamente anche ciò.

Tra le processioni che la matrice greca soleva fare c'erano le due della esaltazione della Santa Croce il 14 settembre e la terza domenica di quaresima.

Dovendosi fare quest'ultima processione l'arciprete la ritenne a lui spettante, ma i comuneri non permisero asserendo che doveva farla l'ebdomadario, infatti la fece Don Nicolò Cuccia, comunero serviente quel giorno come ebdomadario.

Ricorse l'arciprete al Vicario Foraneo che, accertata l'infrazione con otto testimoni, ne informò la Gran Corte Arcivescovile.

Ricorsero, a loro volta, i comuneri insistendo che la processione doveva farla, come la fece, l'ebdomadario e chiesero la revoca o la modifica della lettera di manutenzione emanate dal Vicario Generale Cuzzolino.

Una nuova lite che, per evitare spese, venne appianata mediante un accordo col quale alle precedenti clausole ne furono aggiunte delle altre e una di esse confermava il diritto dell'arciprete a fare la processione della Santa Croce.

L'arciprete Schirò, nonostante i fastidi che la comunità gli aveva procurato, la riteneva sempre utile per un migliore svolgimento del culto divino. Si arriva così al 1684 quando lo stesso arciprete e altri tre dei sei sacerdoti componenti la comunità, don Domenico Buccola, beneficiario della chiesa di S. Maria di Scala Coeli, oggi dell'Udienza, Don Francesco Cuccia e don Giuseppe Calagna, per il motivo che abbiamo detto da principio - la maggior gloria di Dio con un maggior numero di sacerdoti salmodianti nel coro - decisero di ammettere gli altri sacerdoti e quanti in appresso sarebbero ascisi allo stato ecclesiastico.

² ASP, 5^a st., vol. 4677, f. 121.

A questa decisione seguono i capitoli che i nuovi ammessi alla comunità erano tenuti ad osservare.

All'atto, per questo riguardo stipulato il 25 giugno 1684 per ministero del notaio Giuseppe Schirò³, ne succede, poco dopo, il 23 luglio dello stesso anno, un secondo stipulato dallo stesso notaio⁴, che sostanzialmente riporta, con lievi modifiche, i capitoli del precedente.

Riprodurremo questi secondi perché quelli definitivi della comunità, i più organici nella sua regolamentazione e accettati, come, del resto, i precedenti, dai sacerdoti che in quel momento formavano il clero greco: l'Arciprete Don Silvestro Schirò - Don Domenico Buccola - Don Francesco Cuccia - Don Giuseppe Calagna - Don Domenico Elmi - Don Demetrio Cuccia - Don Vincenzo Schirò - Don Giuseppe Elmi - Don Francesco Masi - Don Marcello Bua.

³ ASP, vol. 5, f. 127.

⁴ *ivi*, f. 141.

I Capitoli della Comunità Greca

1. Et primo che tutti li introiti et proventi che entrano et in futurum entreranno nella sudetta Comunità, *noviter agregata et augmentata nel numero di tutti li sacerdoti che al presente sono et in futurum saranno*, s'habbiano comuniter da dividere l'infrascritti lucri cioè tutte le primitie che si pagano et si sogliono pagare ogn'anno dal Popolo Greco di ditta Terra.

2. Item tutti li legati pij lasciati per la satisfatione di celebratione di messe che tiene la sudetta Rev.da Comunità tanto quelli che sono d'obbligo di celebrarsi nella Matrice, quanto quelli che hanno obbligo di celebrarsi fuori di ditta Matrice conforme le loro dispositioni testamentarie et altri istrumenti che s'habbiano da tutti li R.di Communerii cossì presenti come futuri et comunemente s'habbiano da dividere et s'habbiano da sodisfare per tabella (*giusta elenco*) conforme regolerà il sudetto Rev.do Archipresbite.

3. Item che tutti li legati pij che tengono li Rev.di Communerii tanto noviter agregati quanto quelli che sono et hanno stato nel servizio di ditta Comunità particolariter a ciascuno di loro lasciati dalli loro parenti o altri per qualche dispositione testamentaria et di qualsivoglia ultima volontà et se havessero atto di Cappellania di ciascheduno in persona di qualsivoglia di loro, ditti legati e Cappellanie et satisfatione di messi si habbiano da satisfare comunemente per tutti li Rev.di Comunerii cossì presenti come futuri et ditte rendite di legati pij rendite di Cappellanie da dividere comunemente et se in futurum a ciascheduno di ditti Communerii ci sarà lasciato qualche lascito per celebratione imparticolare ascendente alla somma di tari quindici, ditto legato di ditti messi s'habbia comunemente da satisfare et comunemente da dividere.

4. Item che in caso di ditte Cappellanie quali sono agregati et communati in ditte communia o si agreghiranno confundiranno et accommuniranno da detti Commeneri presenti et futuri se ci sarà cancellato ditto atto di Cappellania in persona di quel sacerdote che ci è stato fatto per quelle persone che hanno o haveranno il Jus eligendi quel sacerdote che have agregato ditte Cappellania nella Communia o agregherà non sij obligato alla probatione et defentione o far bona ditte Cappellania alla Rev. da Communia.

5. Item che il Rev.do Archiprete habbia da dividere ditti lucri renditi legati pij et altri aspettanti a ditte Rev.da Communia nel tempo che si hanno soluto dividere per ditto Rev.do Archiprete per polese come ha stato il solito contenersi ditto Rev.do Archiprete onze quattro d'ante parte conforme ha stato solito.

6. Item li supraditti Commeneri s'hanno contentato et contentano che il ditto Rev.do Archiprete si possa pigliare tutti li lucri introiti et proventi di ragione di bandij fedi di sponsalitij fedi di battesimi e fedi di morti et altri et nel caso che detto Rev.do Archiprete volesse fare qualche sponsalio battesimo et altra funtione e beneditione nel tempo che fosse ditto Ebdomada altro delli detti Commeneri in questo caso lo possa fare de patto.

7. Item che il sudetto Rev.do Archiprete habbia il primo posto in choro nel Corno dell' Epistola et precedenza nella Chiesa et fora così se si troverà vestito more solito sacerdotali come senza solamente come Archiprete con la sarpellizza seu Cotta conforme il costume di Greci et di vestirse con dui assistenti et mastro di ceremonij per solennizzare et cantare li primi vesperi, matutini et messe cantate nell'infrascritte festi che sole fare la nra Santa Chiesa cioè: nella Vigilia di Natale vesperi che si canta insimul con la messa il stesso giorno di Natale di Nro Signore Gesù Christo, Matutino et messa cantata il primo vespere della vigilia di pasqua, dell'Epifania che anche seguita con la Messa Cantata et l'istesso giorno dell'Epifania, Matutino et Messa Cantata il primo vespere et il matutino et messa cantata nel giorno che

la nra Chiesa fa la festa dei Morti, il Giovedì Santo et Sabato Santo vespere che s'includono anche con la messa cantata il primo giorno di pasqua di Resurrezione il Matutino Messa Cantata et secondo Vespere con fare la processione conforme si suole fare. Il primo vespere che si dice la Vigilia di Pasqua di Pentecoste, il primo giorno di Pentecoste, il Matutino Messa Cantata et secondo vespere li Vesperi et Messa Cantata nel giorno del Corpus Dni quando la Matrice Greca haverà la precedenza. Ma la processione del SS.mo sempre l'abbia da fare il Rev.do Archiprete et l'Ottava, il primo vespere nella vigilia di S.to Nicolò et il giorno di S.to Nicolò il Matutino e messa cantata et nel caso che ditto Rev.do Archiprete non volesse o non potesse cantare nelle sudette solennità habbia in tal caso fare la funzione il sacerdote della Communia benvisto al ditto Rev.do Archiprete de patto.

8. Item che il ditto Rev.do Archiprete possa intervenire vestito con li vesti usuali della Chiesa Greca all'infrascritti processioni et funzioni ordinarij cioè quella dell'Epifania, giorno e vigilia dei Morti, del Venerdì Santo, primo giorno della Domenica di Pasqua di Resurrezione il giorno del Corpus Domini, nella festa di S.to Nicolò e nella venuta della Visita⁵ o soi Visitatori et processione della Bolla della S.ta Cruciat⁶ ex pacto.

⁵ Nel mese di aprile del 1698 l'Arcivescovo di Palermo, mons. Ferdinando Bazan, compì una sacra visita in Mezzojuso ed è interessante parlarne anche come curiosità e per quella nota di colore che se ne ricava.

Per potere effettuare la visita era necessario il consenso del Principe; Onofrio Calì fu mandato in Palermo con la richiesta e, ovviamente, venne accordato. L'Arcivescovo, proveniente dall'Elcara (Lercara Friddi), viaggiò in lettiga scortata da uomini che dovettero arrivare infreddoliti, tanto che fu comprata legna "per scarfare quelli che vennero à torno la littica".

Al seguito c'erano tre padri cappuccini, dei canonici e altre otto persone. Vennero anche il *creato* (servo), il *coco*, lo *staffero*. Questi compirono il viaggio su "cavalcaturo di sella". Gli andarono incontro, a metà strada da Lercara, preti, autorità e personalità, in tutto quindici persone a cavallo, con quattro soldati. All'arrivo nel paese furono sparati *maschi*; non si parla di campane a festa perché non costarono nulla, ma non mancarono certamente. Per quanto le norme prescrivessero che il vescovo in visita aveva diritto all'alloggio e a una *mensa frugale*, questa fu piuttosto ricca. Si consumarono, oltre agl'immancabili pane e pasta (*maccaroni, virmicilluzzi, tagliarini*), cacciagione (*pernici, coniglio e lebro*), pollame (*galline, galluzzi, piccioni*), formaggio, lardo, ricotta, uova, verdure (*cavuli, sparaci*), insalate varie (*ramurazzi, finocchi, lattuchi*), e abbondante vino. Non mancò il dolce (la *salumionata*), il miele e la neve per rinfrescare le vivande. La spesa, che ammontò a onces 56 e tari 14, fu sostenuta dai preti, sia greci che latini. Il comunerio sac. don Gaspano Cuccia fu l'Esattore

9. Item che volendo ditto Rev. do Archipresbitero celebrare in detta Matrice Chiesa non impedendo li Sacerdoti soliti soddisfare le tabelle sia preferito all'altri nel celebrare ex pacto.

10. Item che possi ditto Rev.do Archiprete quando vorrà celebrare et fare li funzioni come sopra con due assistenti et maestro di ceremonij posse a suo libero arbitrio et voluntà eligere altre delli ditti Rev.di Communi cioè due per assistere et uno per mastro di ceremonij et ricusando ditti sacerdoti Communi eletti di non volersi vestire e far l'assistente e mastro di ceremonij habbiano da pagare per ragione di falta tari uno per ogn'uno che ricusirà ditta assistenza quali s'habbiano da dare a quelli che faranno l'assistenza e mastro di Ceremonij in defetto d'essi che non vorranno fare conforme l'elezione del sudetto R.do Archiprete de patto.

11. Item che ditto Rev.do Archiprete possi ordinare a sua libera volontà quando vorrà fare sonare le campane nel campanile di ditta Matrice Chiesa con che non s'intendano pregiudicati li superiori della Ven.le Compagnia⁷ del SS. Sacramento fundata in ditta Matrice Chiesa, nemeno s'intendano pregiudicati seu proibiti li sudetti Communi quando vorranno far sonare per la celebratione di loro messe et l'ultima mota (*tocco di campana*) del Vespere nell'hore solite de patto.

12. Item che tutti li libri di ditta Matrice appartenente alla ditta Matrice come sono di Morti, sponsalitij, Battesimi et altri habbiano da stare in potere di ditto Rev.do Archiprete con che l'annuale libro debbia stare in ditta Matrice per notarsi li Battesimi, Matrimonij et Morti che occorreranno et elasso l'anno se le posse pigliare ditto Rev.do Archiprete in suo potere per conservarsi con l'altri declarandosi che per l'avenire in tutte l'occorrenze così di battesimi come di sponsalitij et

della tassa fatta per servizio della visita di Monsignor Arcivescovo”; tenne la contabilità l'arciprete latino don Francesco Costa (Not. Giuseppe Schirò, 4 maggio 1698, vol. 15, f. 160).

⁶ Per la processione della Bolla della Crociata vedi Ignazio Gattuso, *Un mazzolino di giorni*, Agrigento-Palermo, 1977, pag. 213.

morti quelli s'habbiano da scrivere e notare di propria mano dell'Ebdomadario o di chi farà alcuna delle sudette funzioni et questo de patto per levarsi tutte l'inconvenienze che possono occorrere.

13. Item che tanto il Rev.do Archiprete quanto ditti Sacerdoti communi possano all'oro libera volontà andare a benedire le case⁸ nelli tempi soliti et l'elemosina che haveranno sia di quello che anderà a benedire ex patto.

14. Item che ditto Rev.do Archiprete possa portare la stola così nella chiesa come in tutte l'altre funzioni fuori di essa et l'altri communi cioè l'Ebdomadario d'essa Communia si possa servire dell'uso della stola solamente nell'amministrazione delli sacramenti, divini officij et altri funzioni soliti farsi così in Chiesa come fuori etiam nell'associare li morti della Nazione Greca et occorrendo ditti Communi confessare in ditta Matrice Chiesa di quello solo si possano servire in quello solo tempo che confessiranno et anco si possano di quella servire quando andiranno a benedire le case come sopra et similmente si possano servire di ditta stola la vigilia e giorno della festa delli Morti per benedire le sepulture et questo doppo che sarà fatta la processione solita pro ut solitum et consuetum est in predictis casibus declarandosi di più che nell'assenza di ditto Rev.do Archiprete l'Ebdomadario che sarà possi servirsi dell'uso della stola ex pacto.

15. Item che ditto Rev.do Archiprete possa fare le due funzioni solite farsi ogn'anno nell'esaltatione della S.ta Croce una a 14 settembre et l'altra la 3^a domenica di quadragesima.

16. Item che ditto Rev.do Archiprete possa cantare li Vesperi e la messa cantata et associare la processione nella festa del SS.mo Crocifisso il giorno che si farà ditta festa et anche nell'ottava quale festa si celebra nella Ven.le Chiesa del SS.mo Crocifisso et questo in quanto

⁷ Era consuetudine qualificare "venerabile" le chiese, le cappelle, i conventi, le compagnie, ed ogni cosa di carattere sacro.

⁸ Le case si benedicevano dopo Pasqua. Quando i sacerdoti erano molti, si dividevano l'abitato per quartieri. Vi si recavano in cotta e stola accompagnati dal sacrista o da un

appartiene agli ditti Communerii senza però inducersi pregiudizio agli Rettori di detta chiesa ex patto.

17. Item che ditto Rev.do Archiprete et ditti R.di Communerii abbiano d'associare le processioni che si sogliono fare il giorno di S. Antonino di Padova et il giorno della Madonna SS.ma della Scala Coeli nelle ditte chiese⁹ et uscire con la processione dalla Matrice con vestirsi il beneficiario di ditte chiese con la cappa et andare in processione a cantare la messa il giorno della festa se il beneficiario sarà nella comunità come ha stato il solito ex patto.

18. Item che in tutte l'altri processioni che si faranno in detta Matrice Chiesa così dell'ottava del Corpus Dm, ogni terza domenica di mese¹⁰ come anche quelle due processioni soliti farsi il secondo e il terzo giorno di Pasqua di Resurrezione, S.to Nicolò et altri processioni che si fanno o potessero occorrere l'habia e debia fare l'Ebdomadario che sarà in quel tempo il quale sempre haverà il primo loco vestito da celebrante et occorrendo esercitare sacerdoti incluso in ditto Ebdomadario la mano destra sia di ditto Rev.do Archiprete et l'altro habbia la mano sinistra ex pacto.

19. Item che ditti R.di Communerii tutti siano obligati di procurare da Monsignor Arcivescovo l'Amministrazione delli sacramenti et della penitenza fra termine di mesi quattro da contarsi dal primo giorno che entriranno a servire et partecipare delli lucri di detta comunità et elassi ditti mesi quattro et da ditti R.di Comunerii non procurata o non potendo ottenere amministrazione delli sacramenti in tal caso a quello sacerdote comunero che non haverà ottenuto detta amministrazione che ditto Rev.do Archiprete et Comunità ci abbia da levare onze cinque sopra la sua portione toccante cioè onzi dui per l'Amministrazione delli

chierico che portava il secchiello con l'acqua benedetta. Le persone di case offrivano piccole elemosine depositando le monete, allora di bronzo, nel secchiello dell'acqua benedetta.

⁹ Si tratta della chiesa di S. Antonino il povero o dei poveri, che si trovava nella strada poi detta della Madonna dei Miracoli, ed ora, secondo la toponomastica stradale, via Ruggero Settimo. Questa chiesa, officiata secondo il rito greco, nel 1905 fu dissacrata e il locale venduto a privati. La chiesa della Madonna SS.ma della Scala Coeli è quella ora detta dell'Udienza, a metà della Brigna, ancora aperta al culto secondo il rito greco.

sacramenti et onzi tre per l'amministrazione del sacramento della penitenza quali onzi cinque siano acquistati a quelli comuneri che haveranno ottenuto l'amministrazione di detti sacramenti.

20. Item che nell'occorrenze che occorreranno alla sudetta Comunia il Rev.do Archiprete con li R.di Communerli la maggior parte delle voci (*la maggioranza dei votanti*) possano determinare et fare la maggior parte delle voci non obstante che li meno voci (*la minoranza*) di essi s'ostassero et condicessero a tale determinazione et del modo che ditta Comunia faceva prima ex patto.

21. Item nel caso che tanto detto Rev.do Archiprete quanto detti R.di Communerli si ritrovassero prosequiti (*ricercati dalla giustizia*) o infirmi ovvero decrepiti quale decrepitanza habbia da esser riconosciuta dal Rev.do Archiprete et dui comuneri li piu antichi fuora del decrepito o li tentassero qualche lite contro li proprij effetti et non potessero far di meno di non defendersi et litigassero come convenuti in tal caso quello o quelli delli ditti comuneri che si ritrovassero prosequiti o infirmi o decrepiti overo che fossero convenuti nel litigare come sopra habbiano sempre d'havere la loro integra portione conforme se fossero presenti al servizio di ditta Comunia et nel caso che il Reverendo Archiprete et comuneri litigassero et fossero atturi che in tal caso possano solamente partecipare delli primizij et delli Missi che in quell'anno potrà soddisfare delli legati di essa comunia ex pacto.

22. Item che in caso che l'Ebdomadario che haverà da subintrare nell'Ebdomada fosse impedito et non fosse in ditta terra in tal caso habbia da fare quell'Ebdomada l' altro subintrante et così in defetto dell'altro subintri l'altro che li precede in antiquita di comuneri.

23. Item che il detto Rev.do Archiprete habbia et debbia fare la sua Ebdomada conforme l'altri Communerli e del modo che si ha osservato per il passato ex patto.

¹⁰ Vedi avanti.

24. Item che detto Rev.do Archiprete con li detti R.di Comuneri habbiano et debbiano da fare il comunero da eligersi dal Rev.do Archiprete et R.di Communeris in capitolo per le più voci ad effetto che detto Comunero habbia cura d'esigere haver cura dell'effetti et introiti della R.da Comunia et se vi sarà necessario etiam a far lite per mettere in essere le rendite et effetti depersi quali si devono per legati lasciati a ditta R.da Comunia ad effetto che quelli fedeli defunti che l'hanno lasciato habbiano il loro suffraggio secondo la loro volontà testamentaria et che il Comunero habbia unzi dui per suo travaglio per anno.

25. Item che quando sarà necessità di litigio per il sudetto effetto habbia il Rev.do Archiprete di far capitolo con l'altri R.di Communeris et determinare tutto quello sarà necessario sopra ditta materia per mettere in essere l'effetti et Introiti della ditta R.da Comunia et determinare per le più voci come si ha detto di sopra.

26. Item che il Rev.do Archiprete habbia da tenere unza una per ogni Communerio nel tempo che dividerà li lucri di ditta Comunia et quelli metterli in potere d'un thesorero da eligersi per ditto Rev.do Archiprete et communeris per capitolo alle più voci come si ha detto di sopra con mettere anco ditto Rev.do Archiprete unza una per sue portione e questo ogn'anno per spatio d'anni tri ad effetto spendersi alla recuperatione dell'effetti et rendite della R.da Comunia come sopra et spendendosi detta somma che di novo si posse retenerne unza una per ogn'uno per altri anni tri e così ogni volta che spenderà ditta somma et sic in futurum.

27. Item che in caso che alcuno delli ditti Communeris o altri che pro tempore saranno volesse uscire et disgregarsi dalla ditta Comunia et non vorà più servire con l'obligi come sopra in tal caso non possa levare da detta Comunia le sue rendite lasciati cappellania et legati o altri che ha portato in ditta Comunia per sodisfatione et celebratione di messe ma quelli habbiano sempre restare nella Comunia et sodisfarsi detti legati per li Comuneri che restiranno in ditta Comunia et da

dividersi fra di loro come si ha detto sopra et in caso che ditto tale Communeri che uscisse et si disgregasse da ditto Comunia et volesse doppo di novo essere in quella reintegrato in tal caso portando in ditto Communia tutto quello et quanto haverà acquistato di lasciti legati et altri come di sopra dal giorno che si disgregò di ditto Comunia possi essere di novo ammesso in ditto Comunia et avere il medesimo loco che haveva prima purché l'entrare di novo non passi il mese di settembre et se passerà il mese di settembre et ditto tale che vorrà essere di novo ammesso nella ditto Comunia non haverà dato notitia al Rev.do Archiprete et al Communero della R.da Comunia non possa essere in quell'anno nella Communia ex patto.

28. Item nel caso che così ditto Rev.do Archiprete come qualcheduno delli ditti R.di Comunereri passassero da questa a miglior vita in tal caso siano obligati così ditto Rev.do Archiprete come detti R.di Comunereri nel giorno della morte di ditto defunto celebrare una messa cantata il giorno che si farà il funerale di ditto sacerdote morto et un'altra il terzo giorno et un'altra il nono giorno et nelli quaranta giorni un'altra et un'altra sopra l'anno della morte di ditto sacerdote Communero come sopra et così ogn'anno successive con assisterci tutti li sacerdoti che sono et saranno in ditto R.da Comunia gratis ex patto.

29. Item nel caso della morte di qualche d'uno di quello etiam che morisse nel principio dell'anno o nel corrente dell'anno in tal caso le primitie toccante al ditto Communero defunto l'habbiano di dare l'altri R.di Communeri all'Erede di quello integramente siccome avesse morto nel fine dell'anno et che avesse servuto tutto quell'anno nella ditto R.da Comunia ex pacto e nel caso che non lasciasse heredi in tal caso ditto Rev.do Archiprete et R.di Communeri di tale portione di primitie habbiano da celebrare tante messe per l'anima di ditto defunto ex pacto.

30. Item che se in futurum qualunque sacerdote volesse essere ammesso in ditto comunia non possi in quella essere ammesso se

prima per atto publico quanto nel presente contratto si contiene con laudare et approbare quello obligandosi alli patti in quello contenuti et all'osservanza di quanto in quello si contiene ita che detta ammissione in detta Comunia l'habbia da fare nel mese di settembre ex patto.

31. Item che detto Rev.do Archiprete et detti R.di Comunerì lodano et approbano il presente contratto e quanto in quello si contiene obligandosi ogn'uno di loro all'osservanza delli patti in quello adietti et quanto in quello si contiene et sic ex patto.

32. Item che li più sacerdoti moderni di essa R.da Comunia siano obligati satisfare le misse per legati lasciati nell'altre chiese fuori di essa Matrice Chiesa nel modo et forma che sono stati legati secondo regulà et precettera per tabella ditto Rev.do Archiprete et li Comunerì più antichi d'essa R.da Comunia siano obligati satisfari l'oblighi delli missi in ditta Ven.le Maggiore chiesa et questo per ragione di reverenza de patto.

32. Item che nel presente contratto non s'intendano pregiudicati li preminenzi dignità lucri et molumenti Arcipretali conforme ha stato solito ma sempre s'intendano illesi et intatti non obstante che nelli presenti Capituli non fossero de verbo ad verbum dichiarati et non aliter nec alio modo.

33. Item che il Rev.do Archiprete nella sua hebdomada possa eligere altro sacerdote d'essa Communia per coadjuctante in suo loco con essere obligato ditto Rev.do Archiprete satisfare a quello sacerdote eletto per coadiuctante li sui travagli ex patto.

Dopo l'ampliamento e l'approvazione dei nuovi definitivi "capitoli" la comunità dà segni di ancora lunga vitalità.

Nella numerazione di anime del 1747 il sac. Don Angelo Franco presentò un ravello quale "procuratore della Rev.da Comunità" con i cappellani "competenti" detta comunità e la tabella (elenco) delle rendite lasciate dai fedeli albanesi per celebrazione di messe annuali¹¹.

Nel 1795 se ne parla a proposito di un legato di circa nove oncie annuali lasciato dal notaio Luca Cuccia e dal sac. Andrea Bisulca alla comunità per celebrazione di messe. I comuneri avevano pacificamente posseduto il legato, ma il sac. don Carmelo Figlia avanzò l'imprevista pretesa che spettava a lui la celebrazione delle messe e da ciò ricorsi da una parte e dall'altra¹².

Circa cinquant'anni dopo, il 27 dicembre 1844, il sac. don Cristoforo Mamola, anch'egli nella qualità di procuratore della Rev.da Comunità Greca, interviene a un atto col quale dichiara di avere ricevuto da diverse persone tarì 17 e 10 grana per legato di messe in suffragio dell'anima della fu Pietra Mamola in Cipolla¹³.

È l'ultimo atto in cui si parla di comunità greca che dovette durare ancora, ma non sappiamo fino a quando.

¹¹ ASP, Deputazione del Regno, Riveli di Mezzojuso, vol. 3572, fogli non numerati tra il 95 e 96.

¹² Not. Paolino M. Franco, 25 giugno 1795 (ASP, 6^a st., vol. 21360, f. 332).

Conclusione

Le comunità di sacerdoti, sorte con lo scopo d'incrementare il culto divino e intensificare l'assistenza religiosa alla popolazione, raggiunsero questo proposito? furono utili alla comunità?

Che i rapporti dei comunitari tra loro e di questi con l'arciprete non andarono esenti da contrasti, è certo; i fedeli però le ritenevano utili.

Quando, sopravvenuta l'arcipretura di don Filippo Perricone, la comunità latina cessò di funzionare, vi fu "lamentazione del popolo latino stante (la comunità) essere preciso servizio di Dio n.ro Signore et aiuto dell'anime".

Nonostante le alterne vicende delle due comunità, la loro lunga durata costituisce sempre una prova dell'utilità per lo svolgimento del culto divino e l'assistenza religiosa ai fedeli.

Le comunità, costituite con un limitato numero di sacerdoti, in un dato momento vennero ampliate, nel 1684 quella greca, nel 1696 la latina, con l'ammissione di tutti i sacerdoti dei rispettivi riti. Anche questi sono segni del buon servizio religioso che esse svolgevano.

Bisogna tenere presente che la partecipazione dei fedeli ai sacri riti e l'adempimento dei doveri religiosi erano intensi; le festività di precetto, oltre quelle locali, erano numerose e in ogni loro ricorrenza si cominciava col canto del mattutino, delle messe, del primo e secondo vespere, della compieta, in alcuni casi per tutto un ottavario, e poi la messa solenne, l'immane processione il giorno della festa.

Per soddisfare tutte le esigenze si richiedeva un continuo e assiduo impegno del clero. Basti pensare che, come risulta dalla comunità latina,

¹³ Not. Vito Criscione Valenza (ANDP, vol. 608, f. 497).

dalla domenica delle palme a quella *in albis*, vale a dire due settimane consecutive, tutti i preti erano impegnati giornalmente nelle confessioni, perché non c'era persona che tralasciasse di adempiere al precetto pasquale, del quale adempimento si prendeva nota in apposito registro.

Che dire dell'assistenza ai moribondi quando il sacerdote doveva stare al capezzale dell'infermo per prepararlo al trapasso aiutandolo a ricordare i peccati commessi (perciò il sacerdote era detto *ricordanti*) e invitandolo al pentimento?

Delle comunità mancano i conti delle entrate, ma queste tra decime, primizie, legati di messe, cappellanie, suono di campane, esequie, messe di suffragio, elemosine e altri proventi dovevano arrivare a considerevoli somme.

E ovvio che i comunitari dovevano trarre quanto era necessario al loro mantenimento: i greci erano sposati e avevano talvolta numerosa prole, i latini sovente avevano a carico genitori e sorelle nubili. Inoltre la comunità doveva corrispondere l'anteparte di quattro oncie l'anno all'arciprete, pagare metà di spesa per il mantenimento del sacrista, provvedere all'acquisto *di figuri per i figlioli* della dottrina, del vino e ostie per la celebrazione delle messe, alla pulizia della biancheria degli altari e, fatto tutto questo, pagare quattro oncie l'anno per acquisto di *giogali* e ornamenti.

Si può pensare che, per sopperire a tutto ciò, i proventi messi insieme dovevano essere sufficienti.

Si può anche pensare che il clero, avendo tranquillità economica, uguali diritti e uguali doveri, poteva dedicarsi più assiduamente al culto divino e all'assistenza religiosa della popolazione, com'era negli scopi delle comunità.